



Comune di San Lorenzo del Vallo

(Provincia di Cosenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 27/12/2018

OGGETTO:

| |
|--|
| Revisione periodica delle partecipazioni. |
|--|

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti venti, nella sala consiliare sita al piano terra della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini prescritti, in seduta pubblica di Prima convocazione, in sessione Straordinaria, All'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome | | Presente |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| 1. | RIMOLI Vincenzo Sindaco | Sì |
| 2. | PIRAGINE Nicola Vice Sindaco | Sì |
| 3. | FILICE Angelo Consigliere | Sì |
| 4. | STAMATO Maria Angelica Consigliere | Sì |
| 5. | VICECONTE Biagio Mario Presidente | no |
| 6. | GAETA Davide Consigliere | Sì |
| 7. | MOTTA Pasquale Consigliere | Sì |
| 8. | VERRINO Michele Consigliere | Sì |
| 9. | AITA Cosimo Damiano Consigliere | Sì |
| 10. | IANNINI Maria Consigliere | no |
| 11. | IANTORNO Emilia Consigliere | no |
| 12. | SCORZO Alessio Matteo Consigliere | no |
| 13. | SCORZA Vincenzo Consigliere | no |
| Totale Presenti: | | 8 |
| Totale Assenti: | | 5 |

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, la Sig.ra DIANA Chiara, in qualità di Assessore comunale esterno, ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto comunale.

Presiede il Sig. Aita Cosimo Damiano nella sua qualità di Vicepresidente.

Partecipa il Segretario Generale LA PEGNA Dott. Pasquale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 Consiglieri ed assenti n. 5 Consiglieri, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Lorenzo del Vallo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Lorenzo del Vallo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda per la rilevazione delle partecipazioni, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di San Lorenzo del Vallo

(Provincia di Cosenza)

PARERI

(ART. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole
non favorevole
non necessita

Data, 27/12/2018

Il Responsabile
Dr. Ivan TISO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole
non favorevole
non necessita

Data, 27/12/2018

Il Responsabile
Dr. Ivan TISO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Aita Cosimo Damiano

Il Segretario Comunale
LA PEGNA Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per come previsto dall'art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009 dal 15-01-2019 al 30-01-2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione.

San Lorenzo del Vallo, lì 15-01-2019

Il Segretario Comunale
LA PEGNA Dott. Pasquale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-dic-2018



Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Lorenzo del Vallo, lì 15-01-2019

Il Segretario Comunale
LA PEGNA Dott. Pasquale